

N. R.G. 33209/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33209 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 22/01/2026 pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

TRA

CAMERATA SANTI, CAMERATA SANTI, CAMERATA SANTI, CAMERATA SANTI, CAMERATA SANTI,
in qualità di eredi di **CAMERATA SANTI**

rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Costantini e dall'Avv. Daniele Rossi, presso il cui studio in Roma, via delle Celidonie, n. 25, hanno eletto domicilio, giusta procura in atti.

ATTORI

E

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

CONVENUTO CONTUMACE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è *ex lege* domiciliato.

CONVENUTI

OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi *iure imperii*

CONCLUSIONI: come da difese delle parti e note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. in atti, da intendersi richiamate e trascritte

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Sintesi della vicenda in fatto

Con atto di citazione, notificato in data 11/07/2023 alla Repubblica Federale Tedesca, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Campanari Santina, Campanari Bruna, Campanari Augusto e Campanari Sante, in qualità di eredi di Campanari Pietro, hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal proprio congiunto a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in euro 50.000,00, oltre interessi.

A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che **[REDACTED]** chiamato alle armi e in servizio presso il distretto di Macerata, a seguito, dell'armistizio di Cassibile, l'11/09/1943, era stato catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche e poi deportato e sottoposto ai lavori forzati, internato nel lager Stalag III D, **[REDACTED]** fino alla liberazione.

In conclusione, hanno chiesto: *«piaccia all'Ecc.mo TRIBUNALE DI ROMA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, DATO ATTO Della illegittima prigionia nelle condizioni inumane descritte in narrativa, in violazione della Convenzione di Ginevra del 1929 e comunque del diritto consuetudinario internazionale di guerra, subita dal sig. [REDACTED] presso il campo di prigionia Tedesco di Kassel durata dal 11.9.1943 al 09.5.1945 DATO ATTO Dei lavori forzati cui è stato sottoposto durante il periodo di prigionia e comunque e comunque del suo impiego presso industria bellica del Reich e negli stabilimenti a questo dedicati nei pressi del campo di Kassel DATO ATTO che la Repubblica Italiana con l'art. 43 d.l. n. 36/2021, entrato in vigore il 1° maggio 2022 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze «un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich*

nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263m con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026». DICHIARARE La Repubblica Federale di Germania al risarcimento del danno patrimoniale da mancata retribuzione per il lavoro prestato nei termini e per il periodo di cui in descrizione nel corpo dell'atto nonché del danno non patrimoniale costituito dal pregiudizio morale e biologico, entrambi i danni da riconoscersi iure hereditatis. Il quantum è da liquidarsi almeno nella somma equitativa di euro 50.000,00 per i venti mesi di prigionia come riconosciute nelle sentenze Tribunale Firenze, 06/07/2015, n. 2469 e Tribunale Firenze, 06/07/2015, n. 2468 o comunque nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal giudice nei confronti degli eredi del sig. ~~CAMPANARI PIETRO, CAMPANARI GIOVANNI, CAMPANARI BRUNA, CAMPANARI UGOSSO E CAMPANARI SANTE, CONDANNATI~~ La Repubblica Federale Tedesca al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria sopra determinata, mediante il riconoscimento al danneggiato del 4% annuo da determinarsi in via equitativa da calcolarsi a decorrere dalla data fittizia da fissare al 1° gennaio 1945 come indicato dalla giurisprudenza o alla data e nella percentuale maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal giudice. Con vittoria di spese competenze e onorari.»

In data 16/11/2023 si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., e il Ministero dell'Economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., (per udienza di prima comparizione fissata in citazione per il 25/01/2024) e hanno chiesto il rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito:

- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore *ex lege* nel debito risarcitorio dello Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione *illo tempore* vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal

fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernente l'imprescrittibilità dei *crimina iuris gentium*, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati in danno del *de cuius* erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito fosse prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo);

Nel merito, hanno eccepito il difetto di prova della qualità di erede (in particolare dell'accettazione dell'eredità) e la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*). In subordine, hanno sollevato l'eccezione di *compensatio lucri cum damno* e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (con riferimento, tra gli altri, agli indennizzi percepiti ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.

In conclusione, hanno chiesto: «*Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del Consiglio;*

*b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile; c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'*an* del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di *compensatio lucri cum damno* nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.»*

La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 11/07/2023, per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la

contumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa in decisione con ordinanza del 22/01/2026, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie *ex artt. 189 c.p.c. e 281 quinquies c.p.c.*

Motivi della decisione

2. Premessa

Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi *iure imperii* dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.

Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio "*par in parem non habet iurisdictionem*", chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di *acta imperii* e di atti *iure gestionis* realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di *delicta imperii*, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (*ius cogens*). Rientrano nella categoria dei *delicta imperii* le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.

Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.

La Repubblica federale di Germania (di seguito anche RFG) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 *Jurisdictional Immunities of the State; Germany v.*

Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della Germania per danni derivati da *acta imperii*. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.

L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 ("esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia"), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo ("quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile") e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.

Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del 7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.

In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli *acta iure imperii* compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso *naturaliter* dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.

3. Giurisdizione

A prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda, di cui si dirà *infra*, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha dedotto, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei

confronti dei cc.dd. internati militari italiani deportati in Germania, in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra. Parte attrice ha infatti dedotto che, per il periodo della sua prigionia, Campanari Pietro *“fu costretto a lavorare gratuitamente e senza alcun riposo, garanzia o tutela presso le fabbriche chimiche e le altre industrie appositamente collocate nelle vicinanze del campo e facenti parte della macchina bellica tedesca”*. Hanno aggiunto che *“fu sottoposto alle atroci sofferenze, causate dallo stato di sostanziale schiavitù nella quale visse la sua prigionia nello Stalag. La condizione lavorativa disumana giornaliera venne sempre accompagnata con le violenze e le crudeltà a cui furono sottoposti gli internati all'interno delle baracche dei campi una volta conclusa l'interminabile giornata lavorativa”*.

La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2024 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.

4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di Germania, convenuta in giudizio, è infondata.

Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi *iure imperii* dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica federale di Germania.

L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che *«il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945»*) e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la Germania- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di *“meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”*, come ha

avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).

L’obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell’attuale Repubblica Federale di Germania, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell’odierno giudizio è l’accertamento della sussistenza di un’obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.

Giova precisare che gli effetti successori *ex lege* del debito della Germania verso le vittime del Terzo Reich da parte dell’amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della Germania (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l’estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel caso di specie convenuto in giudizio) con la precisazione che l’odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). Deve, altresì, escludersi la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri pure convenuta in giudizio.

5. Eccezione di prescrizione

L’eccezione preliminare di prescrizione deve essere respinta.

Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio *nulla poena sine lege*, afferma: *il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili*"), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede *"il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni"*).

Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di *jus cogens*, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.

Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e soddisfattibili sul piano civilistico.

Pertanto, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..

6. Prova della qualità di erede

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno *iure hereditatis*, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio; non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).

Giova, in ogni caso, richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che *“in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.”* (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).

Campanari Sandra, Campanari Augusto e Campanari Sante hanno agito in giudizio in qualità di eredi di Campanari Pietro. Gli attori hanno depositato certificazione anagrafica risultante dai registri di stato civile, in particolare: estratto per riassunto del registro degli atti di nascita, con il quale è certificato che Campanari Sandra, Campanari Sandra, Campanari Sante sono figli di Campanari Pietro e M^{re} Elisa (doc. 1 allegato all'atto introduttivo). Ad avviso del Tribunale, è provata la qualità di eredi *ab intestato* degli attori.

7. Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni

7.1 Nel merito, la domanda risarcitoria, *iure hereditatis*, per i danni sofferti da Campanari Pietro è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.

Gli attori hanno agito in giudizio per ottenere, in qualità di eredi, il risarcimento del danno spettante a [REDACTED] o per le sofferenze morali e fisiche subite dallo stesso tra la data della cattura, risalente al 1943, e quella del rimpatrio, avvenuto nel 1945; nonché per il mancato riconoscimento di una retribuzione per il lavoro prestato.

Ciò posto, non è in discussione la circostanza che il Tribunale adito sia chiamato ad accertare la sussistenza dell'illecito posto a fondamento della domanda, come "giudice", secondo le regole del processo, tuttavia - sulla base di una rivalutazione di quanto ritenuto da questo Giudicante in una analoga fattispecie e pure in presenza di un orientamento non uniforme di questa seconda sezione del Tribunale in cause simili riguardanti gli Internati militari italiani (IMI)-, deve osservarsi quanto segue.

La cattura e l'internamento del soldato Campanari Pietro trovano riscontro probatorio nel foglio matricolare (cfr. doc. 2) da cui emerge che il predetto l'11/09/1943 era stato catturato, deportato a Kassel (cfr. doc. 3) e liberato il 09/05/1945.

Al fine di valutare la domanda risarcitoria proposta devono essere richiamate le vicende storiche che si inseriscono nel tragico contesto che ha interessato l'Italia dopo l'armistizio di Cassibile (08/09/1943) con il quale lo Stato italiano dichiarò la resa alle forze alleate. Dopo l'armistizio, dinanzi al rifiuto, da parte dei militari italiani, di combattere al fianco delle milizie tedesche (o di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica di Salò) è storicamente accertato i militari italiani (circa 650 mila) furono catturati dalle truppe tedesche, disarmati e deportati.

Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che [REDACTED] non era un civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.

È indubbio che il rapporto tra le forze armate del Terzo Reich e quelle del Regno d'Italia avesse assunto la connotazione di un rapporto di belligeranza di fatto e pertanto assumono rilievo, ai fini che qui interessano, le convenzioni internazionali disciplinanti il trattamento dei militari prigionieri di guerra. Giova di seguito riportare le principali disposizioni di riferimento:

Secondo la Convenzione dell'Aja del 1907, *"I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati; ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura"* (art. 5); *"Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra...."* (art.6); *"Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento. In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i*

prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati (art.7).

La Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, imponeva di trattare i prigionieri di guerra con umanità, *“ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrica che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione”* (art.13); *“I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore...(art.14); “La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede”* (art.15); *“I prigionieri di guerra potranno essere internati soltanto in stabilimenti situati sulla terra ferma e che offrano ogni garanzia d'igiene e di salubrità; salvo in casi speciali giustificati dall'interesse dei prigionieri stessi, questi non saranno internati in penitenziari”* (art.22). La stessa Convenzione di Ginevra contiene una serie di previsioni dirette alla tutela dei diritti fondamentali della persona (dall'art. 25 all'art. 28 sono disciplinati l'alloggio, il vitto e il vestiario dei prigionieri di guerra; dall'art. 29 all'art. 32 l'igiene e le cure mediche).

Ad avviso del Tribunale già la circostanza che il Terzo Reich definì arbitrariamente IMI (internati militari italiani; Italienische Militärinternierte) i militari italiani catturati, quale categoria distinta dal prigioniero di guerra al fine di sottrarli a quelle che, *illo tempore*, erano le tutele previste dalla Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei prigionieri di guerra del 27/07/1929, assume valenza probatoria riguardo al fatto che costoro vennero privati della tutela internazionale che lo status di prigioniero di guerra gli avrebbe assicurato.

Le circostanze allegate dagli attori trovano riscontro nella recente legge 3 gennaio 2025, n. 6, di *“Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”* che all'art. 1 così dispone *“1. La Repubblica riconosce il 20 settembre di ciascun anno, giorno nel quale nel 1943 Hitler modificò la condizione dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre in quella di internati militari, quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, ove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro*

coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. La Giornata ha anche lo scopo di onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana, dopo l'armistizio".

In sostanza, anche per i militari, è configurabile un crimine di guerra in presenza di violazioni gravi delle regole che disciplinano i conflitti armati e delle norme del diritto umanitario internazionale. Nel caso in oggetto parte attrice ha specificamente allegato proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione, nonché l'assoggettamento di [REDACTED] a condizioni di sostanziale schiavitù "sottoposto alle atroci sofferenze, causate dallo stato di sostanziale schiavitù nella quale visse la sua prigionia nello Stalag" (pag. 3 atto introduttivo), circostanze non specificatamente contestate dall'amministrazione costituita che si è limitata a ricordare l'onere della controparte di provare il danno. Si tratta di clausola di mero stile, priva di una chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi della domanda azionata, che non può essere intesa come contestazione idonea ad escludere gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (cfr. Cass. n. 9439/2022). Ancora è stato affermato che "in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c." (cfr. Cass. n. 17889/2020).

Riguardo alla posizione della Repubblica federale tedesca, che ha scelto la contumacia, non ignora il Tribunale che "la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova" (cfr., tra tante, Cass. n. 24485/2014). Tuttavia, a fronte degli elementi anche presuntivi acquisiti - rappresentati dalla pacifica sottrazione dei deportati a qualsivoglia garanzia convenzionale, in violazione delle norme di diritto internazionale (e alla loro sottoposizione ad un regime giuridico legato al totale arbitrio dei tedeschi), dal riconoscimento da parte del legislatore nazionale della condizione degli IMI come soggetti che "subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto", nonché dalla circostanza da intendersi ormai

storicamente acquisita (e quindi equiparabile al fatto notorio) che le condizioni giuridiche e reali degli internati fossero disumane e comunque tali da violare gravemente le previsioni delle convenzioni sul trattamento dei prigionieri (tanto da indurre gli storici ad individuarli con l'appellativo di "schiavi militari") - devono ritenersi provati i fatti allegati da parte attrice e tali da costituire un crimine di guerra o contro l'umanità.

Invero, la parte convenuta contumace, non costituendosi, non ha allegato elementi idonei a provare che, durante il periodo di internamento, fosse stato riservato al *de cuis* degli odierni attori un trattamento conforme alle convenzioni internazionali (circostanza questa nemmeno ipotizzata dalla parte costituita), diverso da quello notoriamente riservato alle migliaia di militari internati in Germania. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità *“una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale “iuris tantum”, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c”* (cfr. Cass. n.4241/2016).

7.2. Danno non patrimoniale iure hereditatis

Deve essere riconosciuta la voce non patrimoniale del danno, nei limiti di seguito indicati.

Va premesso, innanzitutto, che la categoria del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., in linea con i principi consolidati dalla Corte Cassazione (a partire dalle sentenze gemelle del 2008) deve ritenersi unitaria nella sua essenza, sebbene si articoli in una pluralità di voci descrittive al fine di consentire una più puntuale e coerente liquidazione (cfr. Cass. n. 1361/2014; Cass. n. 13992/2018).

Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa, lesivi della personalità e della salute psicofisica, per aver *“assistito direttamente allo sterminio, programmato ma anche casuale di prigionieri internati nello Stalag, nell'aver assistito direttamente all'estrema sofferenza fisica e morale di centinaia di persone contemporaneamente e nell'aver assistito alla sopraffazione umana delle vittime ed alla morte dei sopraffatti”* (pag. 8, 9 atto introduttivo).

Ad avviso del Tribunale può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalle sofferenze morali e fisiche subite tra la data della cattura e quella della liberazione. Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..

Al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe) e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo - pure a fronte delle innegabili diversità con la particolare fattispecie in oggetto-, agli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma, al valore attuale (tabelle del 2025) per la liquidazione della invalidità temporanea assoluta (pari ad euro 130,25 giornalieri). Invero, la prova del fatto stesso della deportazione e della prigionia in un luogo di annientamento assoluto della propria libertà, dignità e identità della persona (con le relative conseguenze in termini di sofferenze morali e fisiche che ne sono derivate) sono in astratto paragonabili alla invalidità assoluta derivante da una lesione psico fisica di estrema intensità.

Pertanto, tenendo conto della durata della deportazione del *de cuius*, ovvero di 606 giorni deve essere liquidato, l'importo di euro 78.931,5. L'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutti gli eventuali ulteriori eredi di Campanari Pietro nei limiti delle rispettive quote ereditarie (e agli attori nei limiti delle proprie quote).

Sull'importo, come sopra liquidato all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025, n.r.g. 38727/2022).

7.3. Danno patrimoniale *iure hereditatis*

Il risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata percezione della retribuzione nel periodo da parte del *de cuius*, non può essere riconosciuto, non appearing configurabile rispetto alla omessa retribuzione nemmeno in astratto un crimine *iuris gentium* che solo giustifica la giurisdizione di questo Tribunale nazionale adito. Ciò che rientra nei crimini contro l'umanità non è l'omessa retribuzione per il lavoro svolto, ma la sottoposizione a un lavoro forzato in un contesto di violazione costante dei diritti fondamentali della persona, con sostanziale sottrazione alle garanzie convenzionali previste per i prigionieri di guerra. La mancata retribuzione è pertanto

una condotta illecita che non può che ritenersi assorbita dalle ben più gravi condotte allegate da parte attrice per le quali si è provveduto a liquidare gli importi di cui sopra.

8. *Compensatio lucri cum damno*

Rispetto alla eccezione di *compensatio lucri cum damno*, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3). Nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.6.2023, adottato ai sensi del quarto comma dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022, con il quale sono disciplinate le procedure di accesso al fondo e le modalità di erogazione degli importi liquidati, si prevede:

- che è a carico del Fondo il pagamento dei danni liquidati e delle spese processuali eventualmente liquidate, “detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94” (art. 2, comma 2); - che gli aventi diritto devono presentare domanda, “indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94” (art. 3, comma 1); - che “la Direzione competente accerta la rispondenza della domanda ai requisiti di cui all'art. 3 e provvede alle verifiche istruttorie ed all'acquisizione degli elementi disponibili, in collaborazione con gli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato, nonché con le amministrazioni o soggetti pubblici competenti in relazione all'oggetto della verifica, nel rispetto della normativa vigente” (art. 4, comma 1); - che, “nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre

1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94” (art. 4, comma 3); - che “l'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94” (art. 4, comma 4).

In sostanza, ad avviso del Tribunale, la disciplina dell'accesso al fondo ex art. 43 cit., come sopra riportata e nei limiti di quanto rileva in questa sede, da un lato, determina e delimita “i benefici o gli indennizzi”, correlati al crimine subito, che devono essere detratti dall'importo liquidato dal giudice a titolo risarcitorio e, dall'altro, demanda alla fase amministrativa dell'erogazione il vaglio in merito alla loro sussistenza.

Pertanto, nei giudizi ex art. 43 cit., di “accertamento e liquidazione” degli importi spettanti a titolo risarcitorio, non può procedersi anche all'accertamento della sussistenza dell'eventuale percezione di benefici o indennizzi da portare in detrazione, in applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*. Tale verifica è infatti riservata *ex lege* al fondo a seguito della presentazione dell'istanza di pagamento. All'atto del pagamento delle somme liquidate in favore del danneggiato, il gestore del fondo, seguendo le procedure sopra descritte, dovrà compensare il credito risarcitorio con gli importi corrisposti o da corrispondere in futuro (nell'ipotesi del vitalizio), della cui percezione abbia contezza a seguito degli accertamenti officiosi ad esso demandati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000) e dell'attività svolta (in considerazione della serialità della controversia e della limitata attività istruttoria di parte attrice).

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore degli attori l'importo di euro 78.931,5, nei limiti della rispettiva propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale *iure hereditatis* (quali eredi di ~~Camparini Pietro~~);
- oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
- rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;

- condanna la Repubblica Federale di Germania e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore delle parti attrici, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso di euro 518,00 versati per spese non imponibili, spese generali, iva e cpa come per legge.

Roma, 14.03.2026

Il Giudice
Assunta Canonaco